

NUOVI AMMINISTRATORI: RESPONSABILITA' PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI

Anche se non mancano orientamenti di segno contrario, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'**amministratore**, che **subentra** nella carica **prima** dello scadere del **termine** ultimo **per adempiere** al pagamento di un'imposta (prima che l'inadempimento abbia assunto rilievo penale), è **responsabile** del mancato pagamento. Ciò vale per imposte **dirette** ed **indirette**. L'ultima pronuncia (in materia di IVA), in ordine di tempo, è la sentenza della Cassazione n. 6220 del 9.2.2018, che ha ritenuto motivi **non sufficienti** per l'assoluzione dell'amministratore i seguenti: - **ristretto lasso temporale** del subentro nell'incarico; - **impossibilità** di procedere a degli **accantonamenti**; - oggettiva **mancanza di liquidità** dovuta all'incapienza delle casse societarie; - diligenza nell'aver **posto la società in liquidazione**, non appena resosi conto dell'impossibilità di proseguire l'attività. Secondo la Cassazione, l'**accettazione** della carica di amministratore comporta una minima **verifica della contabilità**, dei **bilanci** e delle ultime **dichiarazioni dei redditi**, in mancanza della quale il soggetto si espone a tutte le conseguenze che possono derivare da **precedenti inadempienze**. L'**unica soluzione**, per scongiurare il pericolo di reato, sarebbe stata la presentazione delle **dimissioni**, da parte dell'amministratore, **prima** dello **scadere** del **termine ultimo** per la rilevanza penale.

POSSIBILITA' DI RIALLINEAMENTO DI VALORE DELLE PARTECIPAZIONI ESTERE

Con una modifica normativa, inserita nella legge di bilancio 2018, sarà possibile "**riallineare**" i maggiori valori emersi a seguito dell'acquisizione di una **partecipazione di controllo estera** (conseguente ad operazione straordinaria), anche in assenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Resta ferma la necessità che i **maggiori valori affrancati** siano espressi nel **bilancio consolidato** della società residente e attribuiti a **marchi o avviamento**. Il costo del "**riallineamento**" è costituito dall'**imposta sostitutiva (16%)**. Gli **effetti** del riallineamento decorrono dal **secondo periodo d'imposta** successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva (quindi a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione della partecipazione). La disposizione si renderà applicabile alle **acquisizioni** di partecipazioni di controllo (con le caratteristiche di cui sopra) avvenute **a partire dal 2017** (per i soggetti solari), nei limiti dei "**disallineamenti**" esistenti alla chiusura del periodo d'imposta.

NELLO SCONTRINO INDICAZIONE SEPARATA PER LA BORSA DI PLASTICA CEDUTA

Le nuove disposizioni relative alla commercializzazione delle **borse di plastica** impongono che queste debbano essere fornite in cambio di un corrispettivo. Si tratta quindi a tutti gli effetti, di una **cessione di beni ex art. 2 del DPR 633/72**. La cessione della borsa in plastica è da considerarsi **accessoria** rispetto alla cessione dei beni principali. Ciò comporta che l'operazione accessoria sia soggetta alla medesima aliquota della cessione "**principale**" del bene. Quindi, l'aliquota IVA della borsa di plastica cambierà aliquota IVA a seconda del bene ceduto, ivi contenuto.

IMPOSTA DI REGISTRO: CONFERIMENTO DI IMMOBILE CON ACCOLLO DI UN DEBITO

Con la sentenza n. 3533 del 14.2.2018, la Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'**imposta di registro**, la base imponibile del **conferimento** di un **immobile** non è ridotta dell'eventuale importo del **debito conferito** assieme all'immobile. Tale pronuncia, in linea con numerose altre precedenti, esamina il caso di un **mutuo garantito da ipoteca** iscritta sull'immobile conferito.

IMPORTANTI APERTURE IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI R&S

Va ricordato che con la Finanziaria per il 2017, il Legislatore ha esteso la possibilità di fruire del **credito d'imposta** per ricerca sviluppo (art. 13 del DL 145/2013) anche i soggetti fiscalmente residenti in Italia che svolgono **attività per conto di committenti non residenti**. Per i soggetti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, l'agevolazione è fruibile per le spese sostenute a partire dal 2017, indipendentemente dal "**set**" di principi contabili adottati - fatto salvo quanto previsto dall'**art. 109 del TUIR in materia di "competenza fiscale"** - ed anche nel caso in cui i **contratti con i committenti esteri siano stati stipulati antecedentemente a tale anno, purché, ovviamente, nel 2017 fossero ancora in corso**. Occorre, poi, che le attività di R&S oggetto del contratto rientrino tra quelle agevolabili dalla norma in parola e che complessivamente le spese sostenute siano pari ad almeno Euro 30.000 nel periodo di imposta considerato (le regole per il calcolo del credito d'imposta sono quelle note: è agevolabile il 50% del differenziale tra la somma delle singole voci di spesa documentate nell'anno di

riferimento e la media delle spese sostenute nel triennio 2012-2014). Non può essere considerato come elemento a sostegno delle spese sostenute il corrispettivo pattuito con la committenza estera. Vale la pena aggiungere che la disposizione in esame si applica anche nel caso in cui le spese vengano sostenute da una società controllata o collegata (o altra **società correlata**) di una società estera **oppure di una sua stabile organizzazione**.

FINANZIAMENTO SOCI: LA DELIBERA ASSEMBLEARE NON BASTA

Il Tribunale di Milano si è espresso in materia di diritto d'impresa (causa 4225/2015) ritenendo che la delibera assembleare di una Srl, che richiede ai soci di effettuare finanziamenti, non è idonea a far sorgere il credito, nemmeno nei confronti di coloro che hanno votato in favore della stessa. Il provvedimento sottintende chiaramente il principio fondamentale in materia di società di capitali, per il quale **al socio non si possono mai imporre ulteriori versamenti** o finanziamenti oltre ai conferimenti dovuti per la liberazione del capitale. Ne consegue che **la società non ha alcuno strumento per costringere i soci a prestazioni ulteriori**, se non in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli stessi. Il voto favorevole non legittima la pretesa di riscossione da parte della società: **il socio accetta la delibera, senza esprimere un'autonoma volontà negoziale**, che andrà manifestata separatamente dal voto ed autonomamente cristallizzata. Non a caso nei verbali di assemblea i notai hanno sempre cura di evidenziare, separatamente dalla delibera, le manifestazioni negoziali dei soci (come nella sottoscrizione degli aumenti di capitale portata ad esempio dal Tribunale di Milano).

ANCHE LA MERA POTENZIALITA' EDIFICATORIA FA SCATTARE LA PLUSVALENZA

La CTR del Lazio, con una sentenza recente, sostiene che le **plusvalenze** derivanti dalla **cessione** a titolo oneroso di **terreni** anche solo "**suscettibili di utilizzazione edificatoria**", sono da considerarsi fiscalmente "**redditi diversi**" pur se, dal punto di vista urbanistico, la potenzialità edificatoria è certificata a seguito di un complesso *iter* amministrativo. Sotto il profilo fiscale, infatti, un'area è già considerata fabbricabile se risulta utilizzabile a scopo edificatorio in base allo **strumento urbanistico generale** adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione. Dunque, la tassazione resta correlata alla mera potenzialità edificatoria dell'area.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA E REGIME FORFETTARIO

Coloro che hanno adottato il **regime semplificato** per gli anni 2015-2016-2017, per il corrente anno possono **revocare** tale regime ed adottare quello **forfettario**, introdotto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge finanziaria 2015. Tale regime è considerato quello **<naturale>** per coloro che rientrano nei **parametri** di **volume d'affari e capitale investito**, e non incorrono nelle **incompatibilità** previste dalla stessa legge.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	22/02/18	15/02/18	CAMBI	22/02/18	15/02/18	SPREAD	22/02/18	15/02/18
3 mesi	-0,333	-0,333	Euro - USD	1,228	1,249	Btp vs BUND 10 years	136,7	130,0
6 mesi	-0,274	-0,280	Euro - yen	131,47	133,11			
1 anno	-0,194	-0,194						

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.